



**Ministero della Pubblica Istruzione**  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*  
**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE NAPOLI**

Prot. n. 2000

Napoli, 09.04.2008

***I L DIRIGENTE***

**VISTO** il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2009/2009 sottoscritto in data 20 dicembre 2007;

**VISTA** l' O. M. n. 2 del 04.01.2008 che disciplina i trasferimenti e passaggi del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2008/2009;

**ESAMINATE** le domande di mobilità territoriale e professionale dei docenti di scuola primaria per l'anno scolastico 2008/2009:

***D I S P O N E***

**Art. 1** Con decorrenza 01.09.2008 il personale docente di ruolo in servizio nelle scuole primarie statali è trasferito in via definitiva a domanda o d'ufficio nelle sedi a fianco di ciascuno indicate.

**Art. 2** L'elenco allegato, comprensivo dei passaggi di ruolo per la scuola primaria, fa parte integrante del presente provvedimento.

**Art. 3** I Dirigenti scolastici dovranno comunicare l'avvenuta assunzione di servizio del personale trasferito all'Ufficio Scolastico Provinciale e al dipartimento provinciale del tesoro competenti.

**Art. 4** **Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione** di cui all'art.1 dell'Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18.10.2001, presentando, **in duplice copia, la relativa richiesta all'Ufficio di segreteria costituito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale e all'Ufficio per il contenzioso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.**

In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all'art. 3 del citato Accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D. L.vo n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dell'Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all'arbitro ed al giudice ordinario.

In alternativa, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt.65 e seguenti del D.L.vo n.165/2001.-

Per IL DIRIGENTE  
Fabrizio PERRELLA

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI NAPOLI e PROVINCIA  
-ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO - NAPOLI  
-ALLE OO.SS. - LORO SEDI

-ALL'ALBO - S E D E